



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 265**

**della Giunta comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELLE STESSE NEL TERRITORIO COMUNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI DI GARA.

---

Il giorno 02.11.2022 ad ore 08.24 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**  
vicesindaco **Stanchina Roberto**  
assessore **Baggia Monica**  
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**  
**Franzoia Mariachiara**  
**Maule Chiara**  
**Panetta Salvatore**

Assenti: assessore **Facchin Ezio**  
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/289 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che fra il Comune di Trento e la Società Jolly Pubblicità S.p.a. veniva formalizzato l'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico prot. n. 28545 n. 949 rep. di data 30.01.2003 avente ad oggetto la "Concessione di occupazione suolo pubblico per l'installazione, a vantaggio dell'utenza della Città di Trento, di pensiline attesa bus, comprensiva di fornitura, installazione, posa in opera e gestione delle pensiline, a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse";

rilevato che per effetto di detta concessione e del successivo atto aggiuntivo prot. n. 60442/05 n. 1507 rep. di data 15.07.2005, è stato anche rideterminato il termine di decorrenza contrattuale dell'autorizzazione ad esercitare in esclusiva la pubblicità sulle pensiline a far data dal 30.01.2006. Conseguentemente il termine della concessione, stabilito in 16 anni è stato rideterminato al 30.01.2022;

dato atto che in vista dell'approssimarsi della scadenza contrattuale, nel corso del 2020 l'Ufficio mobilità, allora incardinato nel Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori, ha avviato le attività finalizzate a verificare le possibili modalità per il raggiungimento dell'obiettivo del posizionamento e della manutenzione delle pensiline senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale per i prossimi anni a decorrere dal 31.01.2022;

rilevato che nel 2020 è sopraggiunta l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha visto la conseguente adozione di innumerevoli provvedimenti collegati all'emergenza sanitaria, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, con termine ad oggi previsto al 31 marzo 2022;

dato atto inoltre che per effetto di riorganizzazioni interne succedutesi nelle strutture dell'Amministrazione comunale, l'Ufficio mobilità ha visto delle modifiche nel personale assegnato ed è ora incardinato nel Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

atteso inoltre che a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non è risultato possibile effettuare delle stime stabili e attendibili in ordine al valore dei ricavi derivanti dallo sfruttamento pubblicitario, che sono necessarie per avviare la procedura di gara per l'individuazione del concessionario;

rilevato altresì che il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, prevedeva all'art. 92, comma 4 -ter, che "fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23.02.2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza";

dato atto altresì che un generale ripensamento del sistema delle pensiline degli autobus è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune di Trento e Università degli Studi di Trento, volto a rendere più organiche ed integrate le relazioni tra Città e Università e ad istituire forme e strumenti permanenti di confronto e co-decisione, approvato con deliberazione della Giunta comunale 09.05.2016 n. 83, il cui rinnovo fino al 31 dicembre 2025 è stato autorizzato con deliberazione della Giunta comunale 07.12.2020 n. 290;

rilevato infatti che tra gli ambiti di intervento indicati all'art. 2 del protocollo sono previsti anche i trasporti pubblici e la mobilità urbana, con la finalità di rendere quest'ultima più accessibile alla popolazione universitaria, maggiormente efficiente ed ecologicamente meno impattante. In tale quadro si colloca il Programma di Ricerca Fermate Accessibili e Sostenibili a Trento (F.A.S.T.), che ha l'obiettivo di ripensare gli accessi al trasporto pubblico come spazi innovativi per la mobilità sostenibile integrata. Fulcro della ricerca sono proprio le "pensiline degli autobus", che vengono considerate come la porta d'accesso al trasporto pubblico locale e devono quindi essere pensate e progettate come luoghi caratterizzati da attrattività, sicurezza, comfort e accessibilità per tutti gli utenti, eliminando ogni tipo di ostacolo alla fruizione del trasporto pubblico e divenendo un'occasione per la rigenerazione degli spazi pubblici, oltreché luogo di interlocuzione

con l'utenza ovvero luogo di offerta e acquisizione di informazioni;

considerato che l'oggetto di tale programma di ricerca, al quale il Comune di Trento partecipa fornendo anche un contributo economico, risulta strettamente legato all'oggetto di quella che dovrà essere la futura procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione delle pensiline esistenti, per la loro implementazione e per la realizzazione di nuove pensiline e che quindi il risultato di tale progetto produrrà elementi utili e necessari al fine della predisposizione del predetto bando;

dato atto che lo scrivente Progetto, nel quale a partire da novembre 2021 è incardinato l'Ufficio mobilità sostenibile, sta proseguendo l'istruttoria per l'effettuazione di una gara ponte relativa alla concessione del servizio in oggetto, con durata dell'affidamento prevista fino al momento dell'individuazione del soggetto affidatario della nuova procedura di gara avviata in conclusione del programma di ricerca F.A.S.T., in quanto i dati emersi da tale ricerca rappresentano elementi utili e necessari al fine della predisposizione di un bando di gara che garantisca un'ottimale gestione delle pensiline esistenti e/o installazione di nuove pensiline intelligenti;

dato atto che da ultimo la Società "Clear Channel Italia S.p.a." è subentrata nel citato atto di concessione n. 949 rep. di data 30.01.2003, integrato con atto aggiuntivo n. 1507 rep. di data 15.07.2005;

valutato che la conclusione del contratto in essere con la Società in assenza di un nuovo soggetto al quale affidare il servizio sopra indicato avrebbe posto l'Amministrazione nelle condizioni di doversi fare carico della gestione delle pensiline;

richiamata pertanto la determinazione del Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana 27.01.2022 n. 59/2, modificata con determinazione 30.05.2022 n. 59/9, con cui tra l'altro per le ragioni ivi meglio precisate, è stata autorizzata la proroga del contratto n. 949 rep. di data 30.01.2003, integrato con atto aggiuntivo n. 1507 rep. di data 15.07.2005, per il periodo dal 31 gennaio 2022 al 31 luglio 2022, con opzione di proroga fino al 31 gennaio 2023, precisando che la formalizzazione sarebbe avvenuta per la proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 luglio 2022 mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, nella forma del contratto originario, mantenendo inalterato quanto altro previsto nel contratto in essere e per l'esercizio dell'opzione di proroga fino al 31 gennaio 2023 mediante comunicazione via PEC al concessionario;

dato atto che la proroga fino al 31.01.2023 è stata formalizzata con nota di data 28.07.2022 prot. n. 211070;

rilevato che pertanto, in vista della prossima scadenza contrattuale, si rende ora necessario provvedere all'indizione della suddetta gara ponte per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di pensiline delle fermate autobus di proprietà del Comune di Trento e presenti sul territorio comunale a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse, nel rispetto delle norme dettate dal Codice della strada;

precisato che attraverso la concessione di detto servizio l'Amministrazione comunale intende garantire il mantenimento delle pensiline esistenti in pieno stato di efficienza e sicurezza: tale servizio non si configura pertanto come servizio pubblico, ma come un servizio di ordinaria gestione di beni dell'Amministrazione;

rilevato che l'affidamento del servizio in oggetto può essere qualificato come concessione ai sensi e per gli effetti degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.; in particolare, i ricavi della gestione del concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato dal concessionario medesimo ed il contratto comporta il trasferimento allo stesso del rischio operativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del citato D.Lgs. n. 50/2016;

dato atto che il servizio in oggetto prevede l'esecuzione delle seguenti prestazioni: esercizio in esclusiva dello sfruttamento pubblicitario, manutenzione ordinaria comprensiva di pulizia, manutenzione straordinaria, esecuzione di interventi di riparazione urgenti, verifica periodica della stabilità, aggiornamento delle indicazioni grafiche richieste dal Comune, spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio, defissione dei manifesti o degli adesivi abusivamente affissi, trasmissione di un report trimestrale sugli interventi di manutenzione effettuati;

precisato che le pensiline oggetto del servizio risultano collocate nel territorio del Comune di Trento e come di seguito suddivise, in relazione alla loro tipologia:

- n. 103 pensiline di tipologia "Tipo 1" già predisposte per lo sfruttamento pubblicitario che potrà avvenire negli spazi appositamente predisposti (cosidetti "cassoni"), previo adattamento degli stessi, se necessario, alle necessità pubblicitarie, senza oneri per il Comune;
- n. 72 pensiline di tipologia "Tipo 2" di marchio e modello commerciali, non predisposte per lo sfruttamento pubblicitario che è facoltà della Concessionaria, previo necessario adattamento

delle stesse alle necessità pubblicitarie, senza oneri per il Comune; in tale caso la Concessionaria dovrà darne comunicazione al Comune;

- n. 1 pensilina di tipologia “Tipo 3”, in legno, non predisposta per lo sfruttamento pubblicitario che risulta pertanto escluso;

ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in quanto:

- garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando la fase iniziale della manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene concentrata in un unico momento, senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;
- si pone nel rispetto dell'art. 10, comma 17 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” che prevede: “qualora dall'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune derivi un'occasione di guadagno per soggetti operanti sul mercato e l'assegnazione del bene pubblico sia suscettibile di sfruttamento economico da parte di più soggetti, la concessione è rilasciata a seguito di procedura competitiva ad evidenza pubblica in cui siano applicati i principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, nonché i principi di massima trasparenza e pubblicità”;

preso atto che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della L.p. 09.03.2016 n. 2, si ritiene di strutturare una procedura di gara con un unico lotto per garantire l'unitarietà del servizio ed evitarne la frammentazione gestionale ed organizzativa. Inoltre, in ragione delle dimensioni territoriali del servizio, una frammentazione renderebbe il servizio poco appetibile per gli operatori economici oltre che economicamente poco efficiente;

atteso, quanto alla durata del servizio da mettere in gara, che l'art. 168, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone espressamente che “La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa”;

posto che la concessione del servizio in oggetto avrà una durata contrattuale individuata in anni 2 (due) decorrenti dalla data di stipula (o dalla data di avvio della concessione se precedente), prorogabili per ulteriori 1 (uno) anno, nel rispetto dei livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni contrattuali. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo affidatario del servizio, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a garantire la gestione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore ad 1 (uno) anno (proroga tecnica), senza una nuova procedura di affidamento;

precisato che la durata contrattuale e l'opzione di proroga previste sono supportate dalle seguenti motivazioni:

- assicurare la conclusione del citato progetto F.A.S.T.;
- garantire all'Amministrazione comunale il tempo di redigere un progetto di elevata entità/complessità riguardante l'intero territorio comunale e comprendente molteplici aspetti tra cui quello della rete del trasporto pubblico e relative connessioni;
- permettere all'aggiudicatario di creare la necessaria rete commerciale per l'esercizio con continuità della pubblicità;
- dare maggiore stabilità alle Imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità delle concessioni;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;

rilevato che il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è stato stimato in euro 411.718,40 [euro 102.929,60\*4 anni (2+1 anni della durata del contratto con proroga e 1 anno di proroga tecnica)], al netto di I.V.A., importo corrispondente al valore stimato a favore del concessionario per l'intera durata massima prevista per la concessione;

dato atto che la concessione è subordinata al pagamento all'Amministrazione comunale del canone di concessione, corrispondente ad un corrispettivo annuale pari almeno ad euro 20.500,00 da maggiorarsi dell'I.V.A. posti a base d'asta, fatto salvo il maggiore importo offerto in sede di gara;

considerato che lo svolgimento del servizio avviene presso le pensiline di attesa autobus, che si caratterizzano come luoghi pubblici accessibili a chiunque messi a disposizione dell'Amministrazione (in particolare è prevista la presenza di pubblico per la fruizione delle pensiline e del trasporto pubblico, oltre che la possibile presenza di altri lavoratori operanti nell'ambito del trasporto pubblico), a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare;

precisato che considerata la natura e le modalità di svolgimento del servizio, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell'affidatario e i dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;

atteso che, ai sensi dell'articolo 32 della L.p. n. 2/2016 per gli affidamenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

verificato che il costo della manodopera per il servizio in oggetto non risulta superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto e pertanto esso non è qualificabile come ad alta intensità di manodopera, non si rende necessario che i soggetti aggiudicatari garantiscano la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, prevista dal comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016;

ritenuto altresì di prevedere negli atti di gara l'obbligo per l'aggiudicatario di effettuare un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le Rappresentanze sindacali aziendali e le Rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore, come previsto dal comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016;

posto inoltre che ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.p. n. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale 14.10.2016 n. 1796, nel presente affidamento trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro, e dagli eventuali contratti integrativi provinciali, coerenti con l'oggetto della concessione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da Società cooperative;

evidenziato che il Progetto competente ritiene di non prevedere l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 considerata l'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene sufficiente per lo svolgimento del servizio;

dato atto inoltre che a norma dell'art. 32, comma 4-ovies della L.p. n. 2/2016, anche secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2020 n. 1431, negli atti di gara sarà prevista, tra l'altro, apposita clausola che impegni l'appaltatore a fornire all'Amministrazione comunale, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, al fine di garantire nel successivo affidamento l'assolvimento degli obblighi relativi alla garanzia di continuità dei posti di lavoro;

atteso che, come riferito dal Progetto di merito, la documentazione di gara è stata redatta, in relazione ai prodotti detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie e quelli utilizzati per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie, tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero 29.01.2021 n. 51 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione

di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”;

preso atto che il Progetto competente ritiene opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 in quanto tale criterio consente di attribuire peso sia al prezzo (canone di concessione offerto) che alla qualità di ciò che viene offerto, con bilanciamento di queste due caratteristiche;

visto l'art. 9, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;

ritenuto di suddividere i 100 punti a disposizione per la valutazione delle offerte assegnando all'offerta tecnica 70 punti e all'offerta economica 30 punti;

atteso che il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana propone di valutare le offerte tecniche in relazione agli elementi di seguito riportati:

elemento I frequenza della manutenzione ordinaria comprensiva di pulizia (massimo 20 punti);  
elemento II messa a disposizione per l'Amministrazione di interfaccia software per il controllo delle attività svolte (massimo 5 punti);  
elemento III termine di intervento per provvedere alla manutenzione straordinaria (massimo 20 punti);  
elemento IV percentuale di manufatti di cui si intende garantire lo spostamento e la reinstallazione (massimo 20 punti);  
elemento V certificazioni di sicurezza, ambientali, di qualità (massimo 5 punti);  
per un punteggio massimo di 70 punti;

rilevato che l'articolazione degli elementi e l'attribuzione del relativo peso agli stessi è finalizzata a premiare (con 40 punti su 70) le offerte che prevederanno una particolare attenzione ai termini di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, con l'obiettivo di garantire massima sicurezza ed efficienza delle pensiline oggetto del servizio; inoltre è finalizzata a premiare la maggior previsione della percentuale di manufatti di cui si intende garantire lo spostamento e la reinstallazione con l'obiettivo di adeguare il posizionamento delle pensiline ad eventuali intervenute necessità, a vantaggio dell'utenza;

preso atto che il Progetto competente propone di calcolare il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica attraverso la formula cosiddetta "interpolazione lineare", che consente di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i rialzi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo;

precisato che l'offerta economica è valutata in ragione del canone annuo offerto, in rialzo sul canone annuo a base di gara;

rilevato che la proposta del Progetto competente prevede che al termine dell'attribuzione dei relativi punteggi ai diversi elementi si proceda alla riparametrazione del punteggio totale complessivo dell'offerta tecnica riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 70 punti, previsti per l'offerta tecnica, e proporzionando a questo tutti gli altri punteggi totalizzati dalle altre imprese. La riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto che, esaminate le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, e le indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n.

230, il Progetto competente ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi al servizio posto in gara, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;

atteso che il Servizio competente propone di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica esclusivamente facendo ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di difficile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta, nonché per garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase dell'esecuzione;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2, in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la Commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

posto che l'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ordinariamente prevede che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

visto l'art. 7, comma 5 del citato Regolamento che prevede che le norme in esso contenute vengono disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con esse incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune;

rilevato che pertanto l'art. 38 del Regolamento risulta cedevole rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 5 della L.p. n. 2/2020 e perciò non risulta necessario nominare la Commissione tecnica;

preso atto, inoltre, che il Progetto competente propone che negli atti relativi alla procedura in oggetto, al fine di assicurarne il regolare svolgimento e la sua conclusione con buon esito, siano previste:

- la facoltà di non aggiudicare il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

precisato che il progetto competente propone di inserire nel disciplinare di gara l'espresso avviso, in adesione all'art. 2, comma 6 della L.p. n. 2/2020, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale e che non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo del canone annuo posto a base di gara o comunque condizionate o parziali;

precisato che, trattandosi di concessione attiva, non è necessaria la previsione del servizio in oggetto nella "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000,00 euro", parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024;

ritenuto di aderire alle proposte del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana come sopra esposte e di fissare, in conseguenza, gli indirizzi per la procedura di gara in oggetto, secondo quanto sopra riportato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la L.p. 19.07.1990 n. 23 ed il relativo Regolamento attuativo;
- le note istruttorie di data 19.10.2022 prot. n. 289748 e di data 26.10.2022 prot. n. 297454 del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di procedere speditamente con gli atti conseguenti al presente provvedimento;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di dare corso alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di pensiline delle fermate autobus a fronte dello sfruttamento pubblicitario delle stesse nel territorio comunale, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
2. di fissare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara aderendo integralmente alle proposte del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana così come esposte in narrativa del presente atto;
3. di rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della procedura di gara;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELLE STESSE NEL TERRITORIO COMUNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI DI GARA.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 02.11.2022

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 289 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELLE STESSE NEL TERRITORIO COMUNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI DI GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 26 ottobre 2022

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 289 / 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS A FRONTE DELLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELLE STESSE NEL TERRITORIO COMUNALE. FISSAZIONE INDIRIZZI DI GARA.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 27.10.2022